

COMUNE DI POPPI

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO COMUNALE **Per l'illuminazione votiva dei cimiteri**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 91 del 07/12/2005
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 53 del 21/10/2016

SOMMARIO

| Articolo | DESCRIZIONE |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

CAPO I - NORME GENERALI

- 1 Oggetto del regolamento
- 2 Modalità di svolgimento del servizio

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- 3 Campo di applicazione
- 4 Orario del servizio-Sospensione del servizio
- 5 Tariffe-Pubblicità delle tariffe
- 6 Modalità per il pagamento del canone
- 7 Durata della convenzione

CAPO III - RAPPORTO DI UTENZA

- 8 Richiesta di utenza
- 9 Convenzione di utenza
- 10 Tipo di lampadine
- 11 Divieti
- 12 Installazione di portalampane speciali

CAPO IV - NORME TRANSITORIE

- 13 Censimento delle utenze in atto
- 14 Regularizzazione delle utenze in atto
- 15 Procedure per la regularizzazione delle utenze

CAPO V - NORME FINALI

- 16 Individuazione delle unità organizzative
- 17 Termine per la conclusione dei procedimenti
- 18 Pubblicità del regolamento
- 19 Leggi ed atti regolamentari
- 20 Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I - NORME GENERALI -

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva dei Cimiteri Comunali nel rispetto della vigente normativa.

ART. 2 - Modalità di svolgimento del servizio

Avendo il servizio modeste dimensioni, viene svolto in economia a mezzo del proprio personale e con attrezzature proprie.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 3 - Campo di applicazione

Il servizio sarà assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva:

- a) dei campi di inumazione;
- b) dei loculi cimiteriali;
- c) delle tombe di famiglia
- d) di colombari, ossari;
- e) in corrispondenza di cippi ricordo ecc..;

limitatamente alle zone già servite da linea principale.

Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzioni di tombe di famiglia, ampliamento del Cimitero e di manutenzione, dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

ART. 4 - Orario del servizio-sospensione del servizio-

Il servizio d'illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo (giorno e notte).

Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporteranno rimborsi agli utenti.

ART. 5 - Tariffe - Pubblicità delle tariffe.

Il servizio a domanda individuale (D.M. 31/12/1983) sarà assicurato con l'applicazione delle speciali tariffe approvate dalla Giunta Comunale e saranno annualmente aggiornate in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

Le tariffe saranno così costituite:

- 1) spese fisse d'impianto comprendenti:
 - a) la compartecipazione nelle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le utenze
 - b) la fornitura di portalampada e della lampada;
- 2) canone di abbonamento, per ogni punto luce, comprendente:
 - a) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
 - b) il ricambio delle lampade;
 - c) l'erogazione dell'energia elettrica;

La tariffa per l'illuminazione votiva dei Cimiteri dovrà essere sempre esposta ben visibile in prossimità della camera mortuaria o in altro luogo, con l'indicazione esatta delle modalità di pagamento. Qualsiasi modifica della tariffa s'intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire il contratto ed il Comune, entro 24 ore, cesserà la fornitura.

ART. 6 - Modalità per il pagamento del canone.

Il canone, annualmente anticipato, dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale a mezzo di versamento sul conto corrente postale entro la scadenza indicata nella relativa bolletta che sarà inviata dal competente ufficio almeno 20 giorni prima della scadenza medesima.

E' facoltà dell'utente o di altro soggetto interessato richiedere per scritto all'amministrazione Comunale la possibilità di effettuare il pagamento del canone annuo in unica soluzione per più annualità secondo le seguenti possibilità:

- dall'anno della richiesta fino all'anno della scadenza della concessione del loculo o tomba a terra;
- dall'anno della richiesta fino all'anno previsto per l'esumazione della salma;
- dall'anno della richiesta a cadenza decennale (10 anni , 20 anni ecc...);

l'importo dovuto sarà calcolato alla tariffa vigente al momento della richiesta per il numero degli anni risultante nella richiesta medesima e dovrà essere versato obbligatoriamente entro 15 giorni pena decadenza della procedura .

Il mancato pagamento entro il termine previsto delle somme dovute comporterà, oltre che l'attivazione delle procedure di legge per la riscossione coattiva, la cessazione definitiva del servizio mediante il distacco dalla rete preceduto dall'emissione di un secondo ed ultimo bollettino a titolo di sollecito maggiorato di una percentuale del 10% e delle spese di notifica.

Qualora, per morosità o per mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, venisse interrotto il servizio di illuminazione votiva, l'utente che successivamente desiderasse ottenere il ripristino del servizio, dovrà richiedere una nuova utenza con le modalità previste dai seguenti articoli 8 e 9.

ART. 7 - Durata della convenzione.

La durata minima relativa all'utenza è di un anno decorrente dalla data della denuncia. Lo stesso giorno della denuncia sarà attivato l'impianto.

Per il primo periodo di utenza, il canone di abbonamento dovrà essere pagato al momento della denuncia, in dodicesimi, portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.

I contratti di utenza si intenderanno tacitamente rinnovati in assenza di disdetta entro il 30 giugno dell'anno precedente.

CAPO III - RAPPORTO DI UTENZA

ART. 8 - Richiesta di utenza

La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualsiasi momento e l'adozione sarà immediata con apposita denuncia per le zone già servite da impianto d'illuminazione.

Per le zone non servite sarà comunicato immediatamente agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio.

ART. 9 - Convenzione di utenza.

Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive dello stesso Cimitero, anche per sepolture con contigue.

All'atto della denuncia l'utente dovrà versare al Funzionario incaricato le seguenti somme:

- a) le spese di allacciamento di primo impianto di portalampade e delle lampade;
- b) il canone fino al 31 dicembre dell'anno in corso, determinato in dodicesimi; come determinate con la tariffa di cui al precedente art.5. Successivamente sarà provveduto mediante invio di apposita bolletta a partire dall'anno successivo.

ART. 10 - Tipo di lampadine

Il servizio sarà assicurato con lampadine da 5 (cinque) Watt alimentate con tensione non superiore a 24 volt.

ART. 11 - Divieti

E' assolutamente vietato agli utenti di:

- manomettere gli impianti;
- asportare o sostituire le lampadine.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salva la facoltà di interrompere il servizio.

ART. 12 - Installazione di portalampade speciali

Gli utenti hanno facoltà di sostituire il portalampada di serie che fornisce il Comune con altro speciale del tipo approvato dall'ufficio tecnico comunale.

La sostituzione dovrà essere fatta a cura e spese dell'utente ferme restando le spese di primo impianto.

CAPO IV - NORME TRANSITORIE

ART. 13 - Censimento delle utenze in atto

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio comunale curerà:

- a) la raccolta di tutte le denunce in atto;
- b) la elencazione delle denunce in apposito registro;

c) la proposta di regolarizzazione delle utenze non risultanti da atto scritto.

ART. 14 - Regolarizzazione delle utenze in atto.

Tutte le utenze in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

A tal fine, l'ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare l'utenza fissando in termine, non inferiore a trenta giorni per farne richiesta.

ART. 15 - Procedure per la regolarizzazione delle utenze

Per ottenere la regolarizzazione delle utenze gli interessati dovranno produrre l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere Comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento ritenuta valida dall'ufficio ragioneria.

CAPO V - NORME FINALI

ART. 16 - Individuazione delle unità organizzative

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come segue:

| N. | OGGETTO | SETTORE D'INTERVENTO | UNITA' ORGANIZZ |
|----|--------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | Denuncie | Bilancio e Finanze | Ufficio tributi |
| 2 | Riscossione utenze | Bilancio e Finanze | Ufficio tributi |

ART. 17 - Termine per la conclusione dei procedimenti

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente Regolamento, come voluto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, vengono fissati come da seguente prospetto:

| N. | INTERVENTI | GG. UTILI PER LA DEFINIZIONE |
|----|--|------------------------------|
| 1 | perfezionamento pratica | all'atto della denuncia |
| 2 | comunicazione di non adesione alla richiesta | 15 giorni |
| 3 | termine per la sostituzione della lampada | 15 giorni |

ART. 18 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 25 della Legge 27.12.1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente Regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali di cui è affidato il servizio compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Comunale.

ART. 19 - Leggi ed atti regolamentati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, N. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il R.D. 09.07.1939, N. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10.09.1990, N. 285, recante: " Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria";
- il Regolamento Comunale per i servizi funebri ed i cimiteri;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ART. 20 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico- sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.